



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
(Art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006)**



INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2. Costituzione del fondo	pag. 2
Art. 3. Destinazione del fondo	pag. 2
Art. 4. Individuazione destinatari dell'incentivo per la progettazione	pag. 3
Art. 5. Ripartizione del fondo per la progettazione	pag. 3
Art. 6. Decremento del fondo e dell'incentivo	pag. 5
Art. 7. Erogazione dell'incentivo per la progettazione	pag. 5
Art. 8. Sottoscrizione degli atti ed elaborati	pag. 6
Art. 9. Norme finali	pag. 6
Art. 10. Disposizioni transitorie	pag. 7
Art. 11. Entrata in vigore	pag. 7



Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento disciplinano l'entità, le modalità e i criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
2. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro. Agli effetti del presente regolamento, per opere e lavori pubblici si intendono le opere ed i lavori come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e nel relativo regolamento di attuazione di cui al DPR n. 207/2010 e s.m.i..
3. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività manutentive e quelle relative alla redazione di studi e analisi di fattibilità. Sono parimenti escluse le opere ed i lavori la cui progettazione è stata interamente affidata a tecnici non dipendenti dell'Amministrazione, ad eccezione della quota di risorse da destinare all'innovazione.

Art. 2. Costituzione del fondo

1. Le risorse da destinare alla costituzione del fondo sono stabilite per ogni singola opera o lavoro pubblico in ragione della loro entità e complessità come di seguito precisato.
2. In base all'entità dell'importo a base d'asta dell'opera come segue:
 - a. per importo fino a € 1.500.000: somma pari al 2%;
 - b. per la parte di importo eccedenti € 1.500.000 e fino ad un importo inferiore a quello della soglia di rilevanza comunitaria (*): somma pari al 1,8%;
 - c. per la parte di importo eccedente a quello della soglia di rilevanza comunitaria: somma pari al 1,6%.
3. In base alla complessità dell'opera, secondo l'allegata tabella 1, come segue:
 - a. per opere o lavori di cui alla lettera a) della tabella: coefficiente 1;
 - b. per opere o lavori di cui alla lettera b) della tabella: coefficiente 0,90;
 - c. per opere o lavori di cui alla lettera c) della tabella: coefficiente 0,80.
4. L'ammontare delle risorse destinate alla costituzione del fondo è determinato per ciascuna opera o lavoro dall'importo definito in base all'entità dell'opera, secondo quanto stabilito al precedente comma 2, moltiplicato per il coefficiente di complessità dell'opera, secondo quanto indicato al precedente comma 3.
5. In caso di approvazione di una variante in corso d'opera, incluse le varianti suppletive, con incremento dell'importo dei lavori affidati, rientrante negli ambiti consentiti dalla norma vigente, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Sempreché ciò abbia comportato un'attività progettuale secondo quanto stabilito dalle norme in materia sopra richiamate. Le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione accertati non comportano aumento della quota di fondo.
6. La spesa relativa alla costituzione del fondo è posta a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera o lavori in apposita voce di bilancio. L'ammontare complessivo come sopra determinato è riportato nel Quadro Tecnico Economico - QTE - dell'opera a cui si riferisce a cura del Responsabile unico del Procedimento - RUP.

Art. 3. Destinazione del fondo

1. Il fondo viene destinato nel seguente modo:
 - a) l'80% è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti dell'Amministrazione incaricati di svolgere le attività di RUP, quelle per la redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e che sottoscrivono nelle rispettive qualità i relativi elaborati, atti e provvedimenti (ciò vale sia per i titolari che per i propri collaboratori); sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale; gli importi sono comprensivi anche di IRAP, oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;

(*) importo € 5.186.000,00 alla data di adozione del presente regolamento

b) il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione prioritariamente scelti tra quelli individuati annualmente tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 4. Individuazione destinatari dell'incentivo per la progettazione

1. Gli incarichi ai soggetti destinatari dell'incentivo sono conferiti dal Direttore dell'area e debbono coinvolgere progressivamente i tecnici dei servizi in possesso delle professionalità richieste per l'espletamento dell'incarico, compatibilmente con le esigenze dei servizi stessi. Gli incarichi possono essere conferiti anche a dipendenti di aree diverse purché in possesso di dette professionalità, fermo restando che i suddetti conferimenti non devono arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto. Gli atti di incarico conferiti successivamente a quello del RUP sono conferiti su proposta di quest'ultimo.
2. Il Direttore dell'area può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, il Direttore dell'area accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di incentivo spettante, in correlazione al lavoro eseguito ed alla causa della modifica o della revoca. Nel caso tali provvedimenti non riguardino il RUP, gli stessi sono assunti dal direttore dell'area sentito il RUP.
3. Con l'atto di conferimento dell'incarico per la redazione del progetto e del piano di sicurezza in fase di progettazione, viene stabilito il termine entro il quale deve essere conclusa la progettazione in tutte le sue fasi, con l'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 5. Ripartizione del fondo per la progettazione

1. L'ammontare del fondo destinato all'incentivo per la progettazione di cui al precedente art. 3, comma 1 lettera a), è ripartito tra i soggetti destinatari all'uopo incaricati come segue:
 - 1.1. una quota pari al 8% al RUP, di cui il 2% ai propri collaboratori amministrativi, e ulteriormente ripartita per fasi progettuali come segue:
 - 1.1.1 progettazione preliminare/studio di fattibilità: 1%;
 - 1.1.2 progettazione definitiva: 2%;
 - 1.1.3 progettazione esecutiva: 2%;
 - 1.1.4 fase esecutiva (direzione lavori, CRE/Collaudato): 3%;
 - 1.2. una quota pari al 40% al progettista e suoi collaboratori, ulteriormente ripartita per fasi progettuali come segue:
 - 1.2.1 progettazione preliminare/studio di fattibilità: 5%;
 - 1.2.2 progettazione definitiva: 20%;
 - 1.2.3 progettazione esecutiva: 15%;
 - 1.3. una quota pari al 13% al responsabile della sicurezza e suoi collaboratori, di cui:
 - 1.3.1. coordinamento sicurezza in fase di progettazione: 4%;
 - 1.3.2. coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 9%.
 - 1.4. una quota pari al 32% al Direttore dei lavori e suoi collaboratori;
 - 1.5. una quota pari al 7% al collaudatore e suoi collaboratori, di cui:
 - 1.5.1. collaudo statico: 5%;
 - 1.5.2. collaudo amministrativo: 2%.
2. Il RUP, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali; a tali collaboratori potrà essere destinata la quota di incentivo di cui al comma 1.1. (2%). In tale categoria non rientrano, e quindi non possono essere destinatari dell'incentivo, gli addetti alla programmazione e controllo, gli addetti al confezionamento degli atti processuali, gli addetti alla gara d'appalto e gli addetti alla gestione contratti fino al collaudo.
3. Fermo restando le quote di incentivo come sopra stabilite un'ulteriore ripartizione è operata tra i soggetti di cui al precedente comma 1, fatta eccezione per il RUP, secondo le seguenti formule e coefficienti:

$$q_i = \frac{100}{\sum_{j=1}^n Ccat_j} \times Ccat_i \quad \text{ovvero} \quad q_i = \frac{100}{Ccat_1 + Ccat_2 + \dots + Ccat_n} \times Ccat_i \quad [\%]$$

dove:

q_i = quota collaboratore i-esimo

$Ccat_i$ = coefficiente di categoria del collaboratore i-esimo

n = numero collaboratori

Q_p = quota progettista, responsabile della sicurezza, Direttore dei lavori e collaudatore;

P = peso in funzione del numero di collaboratori:

- $P=100$ senza collaboratori;
- $P=60$ con 1 collaboratore;
- $P=50$ con 2 o più collaboratori;

$Ccat$ = coefficiente di categoria:

- $Ccat=0,9$ per la categoria D;
- $Ccat=1$ per la categoria C;

q = quota collaboratore;

n = numero collaboratori;

Q_c = quota da ripartire tra i collaboratori;

$$Q_c = 100\% - Q_p$$

Esempio: progettista categoria D, 1 collaboratore cat. D e 2 collaboratori cat. C

$$P=50$$

$$Q_p = 50 \times 0,9 = 45\% \text{ per il progettista di cat. D}$$

$$Q_c = 100 - 45 = 55\%$$

$$q_1 = \frac{100}{0,9+1+1} \times 0,9 = 31,0\% \text{ per il collaboratore di categoria D;}$$

$$q_2 = \frac{100}{0,9+1+1} \times 1 = 34,5\% \text{ per il collaboratore di categoria C;}$$

$$q_3 = \frac{100}{0,9+1+1} \times 1 = 34,5\% \text{ per il collaboratore di categoria C;}$$

- 3.1. nel caso l'opera non sia soggetta a collaudo statico la relativa quota pari al 5% si aggiunge alla quota prevista per il Direttore dei lavori e suoi collaboratori;
 - 3.2. nel caso in cui in fase di progettazione dell'opera non sia prevista la figura del coordinatore di sicurezza in fase di progettazione, la relativa quota pari al 4% si aggiunge alla quota prevista per il responsabile del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori ove sia emersa la necessità di disporre di tale figura e delle relative attività;
 - 3.3. nel caso in cui per la direzione lavori dell'opera siano nominati il Direttore operativo e l'ispettore di cantiere la relativa quota è parametrata rispettivamente al 60% e al 40%.
4. La ripartizione delle singole quote è operata dal Direttore di area, di concerto con il RUP, tenendo conto degli incarichi conferiti, delle specifiche responsabilità connesse, dell'impegno prestato nello



svolgimento dell'attività da parte dei singoli soggetti e del numero dei soggetti coinvolti nonché delle responsabilità effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta. Nel caso in cui le attività espletate dai collaboratori abbiano pesi diversi, fermo restando la quota complessiva di ripartizione dei collaboratori, il RUP può ripartire detta quota in modo differenziato; tale provvedimento deve essere adeguatamente motivato.

5. Le quote di incentivo possono essere ulteriormente ripartite tra i soggetti di cui al precedente comma 1 incaricati di svolgere attività specialistiche (es. relativi a progettazione e D.L. impianti, cementi armati, isolamenti). A tal fine la liquidazione delle corrispondenti attività è operata dal Direttore di area, di concerto con il RUP, in modo proporzionale all'ammontare dei rispettivi lavori, risultanti dal computo metrico del progetto, rispetto all'ammontare complessivo dei lavori di costruzione.

Art. 6. Decremento del fondo e dell'incentivo

1. In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta, nel riparto delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale si applicano, con equivalente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, le seguenti decurtazioni:
 - 1.1 incremento dei tempi:
in caso di incremento dei tempi previsti dal cronoprogramma dell'opera, per ogni giorno di ritardo si procede alla decurtazione dello 0,3% della quota di incentivo destinata al RUP e al Direttore dei lavori e suoi collaboratori, di cui al precedente art. 5, punto 1.1 e 1.4.;
 - 1.2 incremento dei costi:
nel caso di aumento dei costi previsti nel quadro economico dell'opera, depurato del ribasso d'asta offerto, si procede alla decurtazione della quota di incentivo destinata al RUP e al Direttore dei lavori e suoi collaboratori, di cui al precedente art. 5, punto 1.1 e 1.4., per un importo pari al 0,3% calcolato sull'incremento dei costi come segue: incremento di costi pari a € 1.000,00, la decurtazione sarà di $1.000 \cdot (0,3\%)$, ovvero € 3,00.
2. In caso incremento dei tempi rispetto al cronoprogramma o dei costi previsti nel quadro economico dell'opera superiori al 40%, imputabili ai dipendenti incaricati, l'accertamento è da considerarsi negativo e non si procederà al riconoscimento dell'incentivo.
3. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione dell'opera, non sono computate le sospensioni dei lavori disposte a seguito dell'approvazione di varianti in corso d'opera di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 7. Erogazione dell'incentivo per la progettazione

1. L'erogazione dell'incentivo può essere disposta solo nel caso in cui l'iter dell'opera o lavoro sia giunto, quantomeno, alla fase di pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito. In nessun caso potranno essere liquidate quote di incentivo per attività non espletate.
2. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
3. L'erogazione dell'incentivo è disposta dal Direttore dell'area, su proposta del RUP, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari dello stesso. L'erogazione delle quote di incentivo relative alla fase progettuale potranno essere conteggiate ed erogate solo dopo la pubblicazione del bando o la spedizione delle lettere di invito dell'opera o del lavoro, mentre quelle relative alla fase esecutiva potranno essere conteggiate ed erogate solo dopo il collaudo.
4. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante, e ove già corrisposto si procede al relativo recupero:
 - a) il RUP e i suoi collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza e sono stati oggetto di contestazione;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1



lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006, fatto sempre salvo il diritto dell' Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132;

c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dai regolamenti o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza e sono stati oggetto di contestazione.

5. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
6. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, con incremento di tempi o costi imputabili ai dipendenti incaricati superiori a quelli indicati all'art. 6 comma 2, o con gravi errori o mancanze imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, l'incentivo non è riconosciuto ai dipendenti coinvolti e le relative somme costituiscono economia.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata dal Direttore di area, di concerto con il RUP, in modo proporzionale all'ammontare dei rispettivi lavori, risultanti dal computo metrico del progetto, rispetto all'ammontare complessivo dei lavori di costruzione.
8. Analogamente, sono devolute in economia le quote parti di incentivo relative a prestazioni svolte da personale con qualifica dirigenziale.
9. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
10. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente competente, avviene:
 - a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando o dalla spedizione delle lettere di invito;
 - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
11. Il Dirigente competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi di norma entro i successivi sessanta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 9. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 8. Sottoscrizione degli atti ed elaborati

1. Gli atti ed elaborati di progetto, di contabilità e di collaudo sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici abilitati a seguito di superamento dell'esame di stato o ai sensi dell'art. 253 comma 16 del D.Lgs. 163/2006. Oltre al titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, si appronterà sul cartiglio di progetto un apposito logo contenente l'indicazione "Comune di Rho" accompagnata dalla Struttura Organizzativa di appartenenza. L'obbligo di abilitazione all'esercizio della professione non è prescritta per i collaboratori per i quali è prevista la sola firma degli atti ai sensi del precedente art. 3 comma 1 lettera a).

Art. 9. Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al DPR n. 207/2010 e al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.



2. Le modifiche apportate alla soglia comunitaria di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b da norme di legge sono automaticamente recepite nel presente regolamento senza che lo stesso abbia, per la definizione specifica, necessità di ulteriore approvazione.

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale per il quale non si applica la presente disciplina. Le norme contenute nel presente regolamento hanno validità anche per le attività non concluse comprese in progetti attivi alla data del 19 agosto 2014.
2. Ai fini del comma 1 ultimo periodo, l'amministrazione adotterà i necessari atti per la variazione dei quadri economici dei lavori e delle opere.
3. Per tutte le attività concluse precedentemente al 19 agosto 2014 ancorché non remunerate a tale data, si continua ad applicare la disciplina del previgente Regolamento in materia.

Art. 11. Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 27/11/2001 e successiva modifica con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13/12/2004, e tutte le norme regolamentari incompatibili.



TABELLA 1

Grado di complessità dell'opera, art. 2, comma 3- lettera a), del Regolamento: coefficiente 1,00

Arredamenti con elementi singolari. Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati. Giardini e piazze storiche. Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, cablaggi strutturali, impianti a fibra ottica a corredo di edifici e/o costruzioni.

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi. Istituti scolastici superiori oltre 25 classi

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto. Campo sportivo e centro sportivo con servizi annessi, di tipo complesso. Palestre e piscine coperte.

Edifici destinati a: Biblioteca, Cinema, Teatro, Centro Culturale, Auditorium. Sedi ed Uffici comunali, Pretura, Tribunale, Caserme.

Interventi di restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela e non ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza

Grado di complessità dell'opera, art. 2, comma 3 - lettera b), del Regolamento: coefficiente 0,90.

Arredamento con elementi acquistati dal mercato. Giardini, parchi gioco. Piazze e spazi pubblici all'aperto.

Strutture o parti di strutture in cemento armato, muratura, legno, metalli - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati. Ponti.

Edilizia residenziale pubblica di tipo corrente.

Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi

Costruzioni relative ad opere cimiteriali. Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Interventi di ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità dell'opera, art. 2, comma 3 - lettera c), del Regolamento: coefficiente 0,80.

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità.

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria. Impianti meccanici di distribuzione fluidi. Impianto solare termico.

Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica.

Strade e piste ciclabili - Strade di tipo ordinario (escluse le opere d'arte da compensarsi a parte) e interventi su viabilità ordinaria con esclusione di quelli manutentivi.

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità. Fognature urbane improntate a grande semplicità.

Opere a verde dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.

Opere di riqualificazione e/o risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie o per migliorarne l'assetto.


Edifici pubblici in generale e relative pertinenze senza particolari esigenze tecniche.

N.B. Per eventuali opere non indicate in tabella si procede per similitudine

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Giunta Comunale n. 294 del 03/11/2015, divenuto esecutivo in data 16/11/2015.

Rho, 18/11/2015

Il Segretario Generale
Matteo Bottari



Il Sindaco
Pietro Romano

